

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI VERONA**

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Vittorio Carlo Aliprandi ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. *omissis* del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2015 promossa

**DA**

SOCIETÀ S.R.L.  
FIDEIUSSORE

**ATTORI**

**CONTRO**

BANCA

**CONVENUTA**

OGGETTO: Contratti bancari.

All'udienza del 28.06.2018 la causa era spedita a sentenza sulle seguenti

**CONCLUSIONI**

Per PARTE ATTRICE:

*Nel merito:*

- a) Dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché dei tassi passivi con le successive variazioni, della variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;*
- b) Accertare la nullità della clausola anatocistica e per l'effetto dichiarare non dovuta alcuna capitalizzazione;*
- c) Dichiarare non dovuta la commissione di massimo scoperto perché non pattuita e comunque per nullità e/o mancanza di causa della relativa clausola;*
- d) per l'effetto rideterminare il dare ed avere tra le parti, ordinando il ricalcolo su ciascun rapporto dedotto in narrativa, secondo legge, senza anatocismo, con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi, del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa, e accertare il corretto saldo dei conti correnti per cui è causa.*
- e) condannare la banca convenuta al pagamento in favore della SOCIETÀ S.R.L. del saldo positivo accertato in suo favore;*
- f) Accertare e dichiarare la liberazione dei fideiussore il signor omissis per obbligazione futura ex art. 1956 c.c.*

*In ogni caso: Vittoria di spese e compensi per ri quali il difensore si dichiara antistatario.*

*In via istruttoria: ... omissis ...*

*Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Vittorio Carlo, n. 2411 del 6 novembre 2018*

Per PARTE CONVENUTA:

*Nel merito: respingere nel miglior modo, perché prescritta e, in subordine, infondata ed inaccoglibile, ogni domanda di cui all'atto di citazione per cui è causa.*

*Con vittoria di spese di lite, compresa I.V.A. e C.P.A.*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con comparsa in riassunzione notificata, la SOCIETÀ S.R.L. e il suo legale rappresentante convenivano in giudizio presso questo ufficio BANCA, già *omissis*, già *omissis*, esponendo di aver già convenuto in giudizio la banca con citazione notificata in data 28.01.2014 innanzi al Tribunale di Vicenza al fine di determinare gli esatti rapporti di dare ed avere in relazione a tre conti.

Più in dettaglio, la correntista spiegava che la SOCIETÀ S.R.L. aveva intrattenuto con la filiale di *omissis* tre conti, ossia il conto n. *omissis*, il conto anticipi appoggiato al conto corrente n. *omissis* e il conto n. *omissis* e che erano state chieste le copie dei contratti senza ottenere risposta alcuna.

In diritto, la società attrice lamentava che la banca aveva applicato interessi con capitalizzazione trimestrale illegittima; che era stata violata la legge 108/1996 e in diversi trimestri vi era stato il superamento del tasso soglia per un totale di € 33.385,04, mentre a titolo di usura soggettiva erano state addebitate € 47.425,68; che nulla era dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto, da cui la necessità di espungere l'importo di € 11.152,42; che nulla era stato previsto in ordine ai giorni valuta.

Si eccepiva poi in via preventiva che sarebbe stata invalida la eventuale revoca o recesso operato da controparte e una segnalazione alla Centrale Rischi.

Parte attrice rappresentava che alla prima udienza innanzi al Tribunale di Vicenza le parti avevano raggiunto un accordo in punto competenza per territorio a favore di questo ufficio, da cui la presente riassunzione in cui era anche chiesta la liberazione del garante dalle obbligazioni fideiussorie contratte.

Si costituiva con comparsa la BANCA, la quale resisteva.

Assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la lite era istruita con c.t.u. affidata alla dott. *omissis* e quindi posta in decisione una prima volta sulle conclusioni trascritte in epigrafe, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

Con ordinanza del 24.04.2018 la lite era riposta sul ruolo istruttorio in quanto dalla consulenza nulla emergeva in ordine all'esatto saldo dei conti alla data del 31.12.2013.

Ottenuti i chiarimenti chiesti, la lite era posta *ex novo* in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice va disattesa.

In fatto, è documentato che in data 8.01.2007 la SOCIETÀ S.P.A. apriva presso la BANCA il conto n. *omissis* (doc. 1 di parte convenuta) e in detto rapporto nulla era scritto circa le condizioni (tassi debitori, creditori, commissione di massimo scoperto et similia), ma al punto 7 era prevista la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi; in data 8.01.2007 era aperto il conto anticipi fatture n. *omissis*, anch'esso privo di condizioni (doc. 2

*Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Vittorio Carlo, n. 2411 del 6 novembre 2018*

di parte convenuta) e in data 6.06.2005 era aperto il conto n. *omissis* con apertura di credito (doc. 3 di parte convenuta). Trattasi all'evidenza di rinegoziazioni in quanto esiste documentazione da cui si evince l'antioriorità delle accensioni dei predetti rapporti.

Invero, mentre per l'ultimo rapporto la dott. *omissis* riscontrava che non era stato prodotto alcun estratto conto o liquidazione trimestrale con conseguente impossibilità di effettuare alcun conteggio e di rispondere al quesito - da cui consegue ovviamente per questo conto il rigetto delle domande attoree non avendo la parte fornito la idonea documentazione per suffragare le proprie pretese - per i primi due conti osservava che agli atti vi erano gli estratti delle liquidazioni trimestrali comprese per il periodo compreso tra il 31.03.2003 e il 31.03.2013, ma non gli estratti conto mensili indicanti le movimentazioni del conto.

In ordine ai conti n. *omissis* e n. *omissis* la dott. *omissis* evidenziava che prima del giorno 8.01.2007 non vi era alcuna pattuizione e che neppure nei doc. 1 e 2 di parte convenuta non era prevista la misura degli interessi attivi e passivi, non erano regolate le spese e la commissione di massimo scoperto. Condizioni più analitiche erano contenute nei contratti di apertura di credito (doc. da 6 a 18 di parte convenuta), ma in realtà gli stessi erano privi di rilievo in quanto afferivano ad un periodo successivo al 31.03.2013, data dell'ultima liquidazione disponibile.

Applicando i criteri di cui al quesito, ai quali si intende dare continuità, la dott. *omissis* in primo luogo escludeva che la banca avesse mai applicato interessi eccedenti il tasso soglia; in ordine alla capitalizzazione la escludeva sino ai contratti del 2007 di cui si è data contezza; applicava il tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b. in difetto di pattuizione valida in ordine ai tassi debitori e creditori; elideva le commissioni di massimo scoperto e oneri non contrattualizzati e giungeva quindi ad accertare un indebitato di € 46.339 per il conto n. *omissis* e di € 61.975 per il conto n. *omissis*.

Il consulente di parte attrice non sollevava alcuna obiezione, mentre quello di parte convenuta lamentava l'incompletezza della documentazione, il fatto che la dott. *omissis* avesse applicato il tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b. allorché le condizioni erano previste nelle condizioni generali e non avesse tenuto dell'eccezione di prescrizione.

Trattasi invero di eccezioni che in astratto non sarebbero meritevoli di accoglimento posto che gli allegati al contratto riportanti le condizioni non sono agli atti - e come noto per applicare interessi ultra legali e commissioni occorre un documentato sottoscritto dal correntista - e la questione della prescrizione di fatto non si pone se si tiene conto della notifica della citazione presso il Tribunale di Vicenza e del fatto che la documentazione utile parte dal 31.03.2003 e in ogni caso la sussistenza agli atti dei soli estratti scalari impedisce di distinguere le rimesse aventi natura solutoria da quelli di natura ripristinatoria.

Fatta tale premessa, tuttavia, va dato atto che persiste la criticità che questo decidente aveva evidenziato nell'ordinanza di rimessione sul ruolo.

Pacifico altresì che i conti oggetto di indagine siano aperti con la conseguenza che la presente azione non può essere propriamente qualificata come azione di ripetizione dell'indebitato, ma più propriamente di rettifica saldo (cfr. Cass. 15.01.2013 n. 798 secondo cui ... l'annotazione in conto di una posta di interessi (o di c.m.s.) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore

*Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Vittorio Carlo, n. 2411 del 6 novembre 2018*

disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto".

Alla luce di quanto sopra, pertanto, le domande di ripetizione dell'indebito sono inammissibili perché i conti non sono ancora stati chiusi, ma dall'altro canto questo giudice non può neppure emettere una sentenza di rettifica del saldo ad una certa data per l'inidoneità della documentazione esistente.

Nel corso dell'udienza del 29.05.2018 la dott. *omissis*, chiamata a chiarimenti, ribadiva il contenuto della sua relazione evidenziando che non era possibile rispondere al quesito in punto rideterminazione del saldo in quanto la parte attrice aveva prodotto solo gli estratti scalari e non gli estratti conto e che dunque vi erano gli elementi per quantificare in astratto l'indebito, ma non quelli per determinare un saldo iniziale o finale dei conti oggetto di indagine.

A parere di questo giudice, come già evidenziato nel corso dell'udienza del 29.05.2018, diviene privo di significato l'accertamento di annotazioni indebite sul conto posto che detto accertamento rimarrebbe fine a se stesso e non può tradursi né in una condanna alla ripetizione dell'indebito, occorrendo la preventiva chiusura del conto, né in una rettifica del saldo, la cui utilità per il correntista può essere di vario genere (ad es. utilizzare le linee di credito o elidere gli effetti di un saldo negativo produttivo di interessi debitori).

Né in questa sede si può dar corso all'ordine di esibizione chiesto nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. di parte attrice. Nonostante un diverso precedente di legittimità, questo decidente, d'intesa con tutti i magistrati di questo ufficio addetti alle controversie bancarie, ritiene che *l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata in corso di causa avente ad oggetto la richiesta della documentazione contrattuale degli estratti conto non sia accoglibile se non preceduta dalla preventiva richiesta ex art. 119 t.u.b. sempre che detta documentazione non sia stata prodotta dalla banca* (vedi Trib. Roma 31.05.2018 n. 10822, vedi Trib. Verona 12.03.2018 secondo cui: *"L'istanza ex art. 210 c.p.c., avanzata da chi è gravato della produzione di determinati documenti in base al riparto dell'onere della prova, è ammissibile solo se la parte dia dimostrazione di non essere in possesso di detti documenti e, parimenti, dimostri di essersi diligentemente adoperata per acquisirli in fase pre-processuale. Altrimenti è da ritenere che la parte si assuma il rischio di inoltrare istanze giudiziarie "al buio", in quanto tali necessità generiche e/o inattendibili. Più precisamente in ambito bancario è necessario che l'istante dimostri di avere attivato tempestivamente (ossia almeno 90 giorni prima dell'inoltro della citazione) la procedura di cui all'art. 119 comma 4 TUB, senza aver avuto adeguata risposta"* e Trib. Lanciano 8.06.2016: *"Nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, lo stesso ha l'onere di produrre in giudizio l'intera sequenza di estratti conto che, peraltro, sono direttamente accessibile alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 TUB di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio.*

Nel caso in cui l'attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tantomeno dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di aver avuto un diniego a detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata tramite l'ordine di

*Sentenza, Tribunale di Verona, Giudice Vittorio Carlo, n. 2411 del 6 novembre 2018*

esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto suddetto ordine non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.”).

Orbene, nel caso di specie consta che in data 23.11.2013 l'avv. *omissis* per conto della SOCIETÀ S.R.L. abbia richiesto la documentazione contrattuale, documentazione che la banca ha prodotto in via autonoma nel giudizio, nonostante la mancata assegnazione del termine di legge per la consegna, ma non consta alcuna analoga richiesta per gli estratti conto.

In conclusione, la domanda attorea va disattesa.

Gli esborsi per la c.t.u., liquidati con decreto del 22.10.2016, vengono addossati definitivamente a carico di parte attrice, mentre ricorrono gravi motivi per compensare le spese in ragione del positivo accertamento di indebite annotazioni da parte della banca.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Verona, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nel contraddittorio fra le parti sulle domande avanzate dalla SOCIETÀ S.R.L. e dal FIDEIUSSORE, con citazione notificata, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, così provvede:

- rigetta le domande di parte attrice;
- pone le spese di c.t.u., liquidate con decreto 22.10.2016, definitivamente a carico degli attori in via tra loro solidale;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Verona, lì 6.11.2018

IL GIUDICE  
dott. Vittorio Carlo Aliprandi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*